

Bruxelles, 18 maggio 2018
(OR. en)

8706/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0354 (COD)**

**COMPET 321
ECO 39
MI 360
ENT 92
CONSOM 145
GAF 19
AGRI 238
CODEC 794**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (prima lettura) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento in oggetto. Tale proposta fa parte del cosiddetto "pacchetto merci", che contiene anche la proposta di regolamento che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione.

2. L'obiettivo del presente regolamento è di migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, e pertanto di assicurare che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro possano essere vendute in qualsiasi altro Stato membro, purché siano sicure e rispettino l'interesse generale. L'attuale quadro normativo non garantisce un'applicazione affidabile di detto principio in quanto l'accesso al mercato di merci considerate sicure e in linea con l'interesse generale in uno Stato membro può essere negato o limitato in un altro Stato membro. Ne consegue che le imprese (in particolare le PMI) sono confrontate a costi e ritardi ingiustificati in quanto devono adattare le loro merci alle prescrizioni di (diversi) mercati nazionali.
3. Per quanto concerne la coerenza delle proposta di regolamento con la legislazione esistente nel settore della libera circolazione delle merci nel mercato interno, il regolamento proposto è del tutto complementare alla normativa di armonizzazione dell'UE. Esso mira a promuovere il principio del reciproco riconoscimento e si applica sia alle merci non soggette alla normativa di armonizzazione dell'Unione sia a quelle che lo sono solo in parte. La normativa di armonizzazione dell'UE stabilisce prescrizioni comuni circa le modalità di fabbricazione di un prodotto. Se non esistono norme comuni dell'UE, o allorché le merci sono solo parzialmente contemplate da norme comuni dell'UE, gli Stati membri restano liberi di adottare proprie regole tecniche nazionali per stabilire le prescrizioni che tali merci devono soddisfare (in termini di denominazione, forma, dimensioni, etichettatura o imballaggio, ecc). La proposta di regolamento garantisce pertanto che gli Stati membri procedano in tal senso nel pieno rispetto del principio del reciproco riconoscimento.
4. Rispetto all'attuale quadro legislativo (vale a dire, il regolamento (CE) 764/2008), sono state introdotte varie modifiche nella proposta di regolamento, al fine di rafforzare il funzionamento del mercato interno, migliorando l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento:
 - la precisazione della portata del principio del reciproco riconoscimento, in particolare definendo quando questo principio è applicabile. Ciò accrescerà la certezza del diritto per le imprese e le autorità nazionali quanto al momento in cui tale principio può essere applicato;

- l'introduzione di un'autodichiarazione al fine di agevolare la dimostrazione che le merci sono già state legalmente commercializzate in uno Stato membro. Questo al fine di consentire agli operatori economici di beneficiare dell'utilizzo di questo tipo di dichiarazione nell'ambito della valutazione delle merci in questione;
 - l'instaurazione di una procedura di risoluzione dei problemi per offrire soluzioni pratiche ai cittadini e alle imprese in termini di compatibilità di una decisione amministrativa che nega o limita l'accesso al mercato con il principio del reciproco riconoscimento. L'uso di questo meccanismo stragiudiziale renderà più facile per le imprese e le autorità nazionali applicare detto principio;
 - l'istituzione di un'efficace cooperazione amministrativa volta a migliorare lo scambio di informazioni e la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri e, di conseguenza, la facilitazione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.
5. La principale commissione competente del Parlamento europeo è la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO). Ivan ŠTEFANEC (EPP – SK) è stato nominato relatore. Il progetto di relazione della commissione IMCO è già stato completato, ed è stato discusso il 16 e 17 maggio 2018.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

6. La prima riunione del Gruppo "Armonizzazione tecnica" (Pacchetto merci) si è tenuta il 23 gennaio 2018. Durante tale riunione la Commissione ha presentato entrambe le proposte previste dal pacchetto merci, il regolamento sul reciproco riconoscimento e il regolamento sulla conformità e l'applicazione.

7. Il 23 gennaio 2018 è stata esaminata anche la valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Le delegazioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni aspetti oggetto di particolare attenzione nella valutazione d'impatto. In generale, sia detta valutazione, sia la proposta sono state accolte favorevolmente dalle delegazioni.
8. Gli Stati membri hanno dato ampio sostegno all'obiettivo generale della proposta, che è quello di rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Tutti gli Stati membri riconoscono la necessità di modificare l'attuale quadro legislativo al fine di ridurre le divergenze d'interpretazione e di applicazione del principio del reciproco riconoscimento da parte delle autorità nazionali e di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'instaurarsi di una reale parità di condizioni per le imprese.
9. L'esame della proposta stessa, da parte del Gruppo "Armonizzazione tecnica" ("Pacchetto merci") è stato avviato nel febbraio 2018. Dopo la prima riunione del 23 gennaio 2018, di ordine generale, si sono tenute, sotto la presidenza bulgara, altre quattro riunioni del gruppo di lavoro, dedicate all'esame dettagliato della proposta. In seguito alle discussioni approfondite che hanno avuto luogo in occasione di tali riunioni, e alle osservazioni scritte presentate da numerosi Stati membri, sono state elaborate, in successione, tre versioni rivedute della proposta, sottoposte alle delegazioni come documenti di riflessione della presidenza.
10. A livello di gruppo di lavoro, il testo delle versioni rivedute è stato esaminato al fine di chiarire e semplificare il quadro del reciproco riconoscimento. Nel corso delle discussioni, la proposta ha subito notevoli modifiche al fine di giungere ad una maggiore chiarezza e di venire incontro alle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri, assicurando in tal modo un giusto equilibrio tra le posizioni delle delegazioni.
11. In seguito alla riunione del gruppo di lavoro del 2 maggio 2018, la presidenza ha predisposto la proposta di compromesso riportata nel documento 8674/18, al fine di giungere ad un orientamento generale nella prossima sessione del Consiglio "Competitività" del 28 maggio 2018.

12. Il testo di compromesso della presidenza che figura nel doc. 8674/18 è stato discusso nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 16 maggio 2018 e leggermente modificato. Una maggioranza qualificata di delegazioni può accettare il compromesso riveduto della presidenza. Alla fine delle discussioni, la presidenza ha concluso che il testo di compromesso riveduto sarà sottoposto al Consiglio "Competitività" del 28 maggio 2018 al fine di giungere ad un orientamento generale.

Il testo di compromesso riveduto della presidenza risultante dalla riunione del Coreper del 16 maggio 2018 è riportato nel documento 8706/18.

III. QUESTIONI PRINCIPALI

13. La presidenza ha individuato nei seguenti articoli le principali questioni:

- Articolo 1 (Oggetto)
- Articolo 4 (Dichiarazione sul reciproco riconoscimento)
- Articolo 5 (Valutazione delle merci)
- Articolo 8 (Procedura di risoluzione dei problemi)

a) Oggetto (Articolo 1)

Nel corso delle discussioni, segnatamente in occasione dell'ultima riunione del gruppo di lavoro del 2 maggio 2018, sono stati espressi dubbi da talune delegazioni in merito al fatto che il riferimento all'articolo 36 del trattato, di cui all'articolo 1, garantisca che gli Stati membri siano in grado di tutelare ulteriormente gli interessi generali legittimi coperti dalle rispettive regole tecniche nazionali. Alla luce dei pareri espressi da diverse delegazioni, è stata proposta una formulazione di compromesso al fine di chiarire che il riferimento al "diritto dell'Unione" nell'attuale formulazione dell'articolo 1 significa che si deve tenere debito conto sia dell'articolo 36, sia della giurisprudenza della Corte di giustizia.

- b) Dichiarazione sul reciproco riconoscimento (articolo 4 unitamente all'allegato e ai considerando da 15 a 21)

Le delegazioni hanno sollevato due questioni sostanziali riguardanti la dichiarazione: chi la redige e chi è responsabile delle informazioni in essa inserite. Sono stati espressi dubbi circa il fatto di limitare la possibilità di redazione della dichiarazione al solo produttore e al suo rappresentante autorizzato sulla base del mandato ricevuto, e di inserimento delle informazioni specifiche relative alla commercializzazione delle merci solo ad altri operatori economici, quali i distributori e gli importatori.

Nel corso delle discussioni, è stato ritenuto ragionevole dividere la dichiarazione in due parti ed estendere la possibilità di redigere la dichiarazione a tutti gli operatori economici. La responsabilità per il contenuto e l'esattezza delle informazioni in ciascuna parte spetta pertanto agli operatori economici che firmano la parte interessata.

L'ultimo testo di compromesso della presidenza trova un giusto equilibrio tra il fatto di offrire più possibilità agli operatori economici di redigere dichiarazioni sul reciproco riconoscimento e, al contempo, di garantire che gli operatori economici interessati assumano la necessaria responsabilità.

- c) Valutazione delle merci (articolo 5 e considerando 22, 23, 24, 26 e 30)

In seguito agli ampi dibattiti su un articolo cardine della proposta, l'articolo 5, sono state apportate alcune modifiche per chiarire la finalità e le fasi procedurali dello svolgimento della valutazione delle merci. Sono stati inoltre garantiti il diritto degli operatori economici di fornire informazioni ai fini della valutazione, nonché un termine sufficiente per reagire. La procedura di valutazione di cui all'articolo 5 è stata collegata al meccanismo di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10.

L'articolo 5 e il corrispondente considerando 24 sono stati modificati in seguito alle discussioni in sede di Coreper del 16 maggio, insieme all'articolo 10.

d) Procedura di risoluzione dei problemi (Articolo 8 e considerando da 30 a 35)

In generale, è stato mantenuto il carattere informale della procedura SOLVIT. È stata esplicitamente chiarita la partecipazione della Commissione alla procedura, nella forma di un parere non vincolante.

Sono stati ulteriormente chiariti i seguenti aspetti:

- fasi procedurali da seguire;
- termine per la partecipazione della Commissione. Il parere deve essere emesso entro un determinato termine;
- accessibilità del parere della Commissione. Il parere deve essere comunicato agli operatori economici interessati e alle autorità competenti interessate (dal pertinente centro SOLVIT), nonché a tutti gli Stati membri (tramite il sistema di cui all'articolo 11).

IV. CONCLUSIONI

14. Il testo di compromesso della presidenza rispecchia gli sforzi compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare il giusto equilibrio tra i diversi interessi rilevanti per le summenzionate questioni.

Su tale base, si invita il Consiglio a concordare un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 28 maggio 2018.

Le modifiche sostanziali (a eccezione dei titoli dei capi e degli articoli) sono contrassegnate come segue:

Rispetto al documento 8674/18 le aggiunte figurano in **grassetto sottolineato** e le nuove omissioni rispetto alla proposta della Commissione sono indicate con [...]. Il testo eliminato dal documento 8674/18 è indicato con [...].

Rispetto alla proposta della Commissione le aggiunte precedenti figurano in **grassetto** e le omissioni precedenti sono indicate con [...].

2017/0354 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C del , pag. .

- (1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle merci è garantita secondo le disposizioni dei trattati. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intra UE di merci. La libera circolazione delle merci è garantita nel mercato interno tramite l'armonizzazione a livello di Unione delle norme che fissano requisiti comuni per la commercializzazione di talune merci oppure, per i prodotti o gli aspetti dei prodotti non oggetto **in termini esaustivi** di norme di armonizzazione dell'Unione, tramite l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

- (2) Ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illegittimamente creati nel caso in cui, in assenza di norme di armonizzazione dell'Unione in merito a prodotti o a un determinato aspetto dei prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro applichi a quel tipo di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro norme nazionali che richiedono che esse devono soddisfare talune prescrizioni tecniche in termini ad esempio di denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura o imballaggio. L'applicazione di tali norme a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro potrebbe essere in contrasto con gli articoli 34 e 36 del trattato, anche qualora si applichino indistintamente a tutte le merci.

- (3) Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In base a tale principio, gli Stati membri non possono vietare la vendita sul loro territorio di merci che siano legalmente commercializzate in un altro Stato membro, anche qualora siano state prodotte, [...] **anche tramite un processo di fabbricazione**, conformemente a regole tecniche differenti. Il principio non è tuttavia assoluto. Gli Stati membri possono opporsi all'immissione in commercio di merci legalmente commercializzate altrove, se tali restrizioni sono giustificate dai motivi enunciati all'articolo 36 del trattato o sulla base di altri motivi imperativi di interesse generale, che in entrambi i casi sono proporzionati all'obiettivo perseguito.
- (4) La nozione di motivi imperativi di interesse generale è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 34 e 36 del trattato. Tale concetto comprende, fra l'altro, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle operazioni commerciali, la protezione dei consumatori, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Tali motivi imperativi, allorché tra uno Stato membro e l'altro esistono legittime differenze, possono giustificare l'applicazione di norme nazionali da parte delle autorità competenti. [...] **Le decisioni amministrative** devono tuttavia essere debitamente giustificate, e il principio di proporzionalità deve essere sempre rispettato, accertando se l'autorità competente abbia scelto effettivamente la decisione meno restrittiva possibile. Inoltre, le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro non devono essere basate sul mero fatto che le merci oggetto della valutazione soddisfino il legittimo obiettivo pubblico perseguito dallo Stato membro in un modo diverso da quello con cui le merci nazionali conseguono tale obiettivo in tale Stato membro.

- (5) Il regolamento (CE) n. 764/2008² è stato adottato al fine di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, istituendo procedure atte a ridurre al minimo il rischio di creare ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci che sono già state legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Nonostante l'adozione di tale regolamento, sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Dalla valutazione condotta tra il 2014 e il 2016 è emerso che il principio non funziona come dovrebbe e che il regolamento (CE) n. 764/2008 ha avuto scarso successo nell'agevolarne l'applicazione. Gli strumenti e le garanzie procedurali predisposte dal regolamento (CE) n. 764/2008 non hanno conseguito l'obiettivo di migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Ad esempio, la rete dei punti di contatto per i prodotti che è stata istituita allo scopo di fornire informazioni agli operatori economici sulle norme nazionali applicabili e sull'applicazione del reciproco riconoscimento è poco conosciuta o poco utilizzata dagli operatori economici. Nell'ambito della rete, la collaborazione tra le autorità nazionali è insufficiente. Solo raramente è rispettato l'obbligo di notificare le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato. Di conseguenza, permangono ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.
- (6) Nel dicembre 2013, nelle conclusioni sulla politica del mercato unico adottate dal Consiglio "Competitività" si osservava che, per migliorare le condizioni quadro per le imprese e i consumatori nel mercato unico, dovevano essere adeguatamente utilizzati tutti gli strumenti pertinenti, tra cui il reciproco riconoscimento. Il Consiglio ha invitato la Commissione a riferire sui casi in cui il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento risulta tuttora inadeguato o problematico. Nelle sue conclusioni sulla politica del mercato unico del febbraio 2015, il Consiglio "Competitività" ha sollecitato la Commissione ad adottare iniziative per garantire che il principio del reciproco riconoscimento sia applicato in modo efficace e a presentare proposte in tal senso.

² GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

- (7) Il regolamento (CE) n. 764/2008 presenta diverse criticità e dovrebbe pertanto essere riveduto e rafforzato. Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 764/2008 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire procedure chiare idonee a garantire la libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e ad assicurare che la libertà di circolazione possa essere limitata solo se gli Stati membri hanno legittimi motivi di interesse generale per agire in tal senso e la restrizione è proporzionata. Esso garantisce che gli esistenti diritti e obblighi che discendono dal principio del reciproco riconoscimento siano osservati sia dagli operatori economici sia dalle autorità nazionali.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione delle merci, ove opportuno, nell'intento di migliorare il funzionamento del mercato interno.
- (9) Gli ostacoli agli scambi possono anche derivare da misure di altro tipo che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 34 e 36 del trattato. Tali misure possono includere, ad esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o le prescrizioni di usare le lingue ufficiali negli Stati membri. Tali misure non dovrebbero costituire tuttavia regole tecniche nazionali ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

- (10) Negli Stati membri viene talvolta data attuazione alle regole tecniche nazionali mediante una procedura di autorizzazione preventiva, in base alla quale prima che le merci possano essere immesse su tale mercato deve essere ottenuta l'approvazione formale da parte di un'autorità competente. L'esistenza di una procedura di autorizzazione preventiva limita di per sé la libera circolazione delle merci. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato interno, una siffatta procedura deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione e deve essere proporzionata e non discriminatoria. La conformità di tale procedura al diritto dell'Unione è valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Di conseguenza, le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato esclusivamente in ragione del fatto che le merci non dispongono di un'autorizzazione preventiva valida dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora, tuttavia, sia stata presentata una domanda di autorizzazione preventiva [...] delle merci, qualunque decisione amministrativa intesa a respingere la domanda sulla base di una regola tecnica applicabile in tale Stato membro dovrebbe essere adottata conformemente al presente regolamento, in modo che il richiedente possa beneficiare della protezione procedurale prevista dal presente regolamento.
- (11) È importante chiarire che tra i tipi di merci oggetto del presente regolamento rientrano i prodotti agricoli. L'espressione "prodotti agricoli" comprende i prodotti della pesca, come stabilito all'articolo 38, paragrafo 1, del trattato.
- (12) È importante chiarire che il termine "produttore" comprende non solo il fabbricante delle merci, ma anche [...] il produttore [...] di prodotti agricoli [...] che non sono stati ottenuti tramite un processo di fabbricazione.
- (13) Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali che valutano, in base all'applicazione di una regola tecnica nazionale, la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato di uno Stato membro a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro così come le pronunce dei giudici nazionali che applicano sanzioni.

- (14) Per beneficiare del principio del reciproco riconoscimento, le merci devono essere legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Dovrebbe essere chiarito che, affinché possano essere considerate legalmente commercializzate in un altro Stato membro, le merci devono rispettare le pertinenti norme applicabili in tale Stato membro ed essere messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro.
- (15) Gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta inutili oneri, ritardi e costi aggiuntivi per gli operatori economici e impedisce alle autorità nazionali di ottenere le informazioni necessarie per valutare le merci in modo tempestivo. Ciò potrebbe ostacolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. È pertanto indispensabile rendere più facile per gli operatori economici dimostrare che le proprie merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di beneficiare di un processo di autodichiarazione, che dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sulle merci e sulla loro conformità alle norme applicabili in tale altro Stato membro. L'uso della dichiarazione non impedisce alle autorità nazionali di adottare una decisione **amministrativa** che limiti l'accesso al mercato, a condizione che tale decisione sia proporzionata e rispetti il principio del reciproco riconoscimento e il presente regolamento.

- (16) [...] **Per il produttore, importatore o distributore dovrebbe essere possibile redigere una dichiarazione di commercializzazione legale delle merci ai fini del mutuo riconoscimento ("dichiarazione sul reciproco riconoscimento"). Il produttore dovrebbe poter incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere tale dichiarazione per suo conto e sotto la sua responsabilità. Dato che è il produttore a conoscere meglio le merci e a essere in possesso delle prove che le sue merci soddisfano determinati requisiti, se un importatore o distributore redige una tale dichiarazione, dovrebbe poter fornire le prove necessarie a verificare le informazioni contenute nella dichiarazione. Qualora nella dichiarazione un operatore economico sia in grado di fornire solo informazioni relative al fatto che le merci sono legalmente commercializzate, un altro operatore economico dovrebbe poter fornire informazioni sul fatto che le merci sono messe a disposizioni degli utenti finali nel rispettivo Stato membro.**
- (17) La dichiarazione sul reciproco riconoscimento dovrebbe continuare a fornire informazioni corrette e complete sulle merci in qualsiasi momento in futuro. La dichiarazione dovrebbe pertanto essere aggiornata [...] **al fine di** tener conto di variazioni, ad esempio modifiche delle pertinenti regole tecniche.
- (18) Al fine di garantire che le informazioni contenute in una dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano complete, dovrebbe essere prevista una struttura armonizzata per tali dichiarazioni ad uso degli operatori economici che intendono presentarle.
- (19) È importante garantire che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia compilata in modo veritiero e preciso. È pertanto necessario prevedere che la responsabilità delle informazioni [...] **da loro fornite** nella dichiarazione sia in capo agli operatori economici.

- (20) Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese che operano nel settore non armonizzato, dovrebbe essere possibile beneficiare delle nuove tecnologie informatiche per agevolare la presentazione della dichiarazione sul reciproco riconoscimento. Gli operatori economici dovrebbero pertanto poter rendere la loro dichiarazione disponibile online **pubblicamente, a condizione che sia facilmente accessibile.**
- (21) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti dei quali solo alcuni aspetti sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Nei casi in cui, ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione, gli operatori economici sono tenuti a compilare una dichiarazione UE di conformità per dimostrare di ottemperare a tale normativa, dovrebbe essere consentito [...] **allegare** la dichiarazione sul reciproco riconoscimento a norma del presente regolamento [...] **alla** dichiarazione UE di conformità.
- (22) Nel caso in cui [...] **gli operatori economici** decidano di non utilizzare [...] la dichiarazione sul reciproco riconoscimento, dovrebbe spettare **alle autorità competenti dello Stato** membro richiedere le informazioni **specifiche e chiaramente definite** che [...] **ritengono** necessarie per la valutazione delle merci, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.
- (22 bis) **All'operatore economico dovrebbe essere lasciato il tempo sufficiente per presentare documenti o eventuali altre informazioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione o presentare eventuali commenti o argomentazioni relativamente alla valutazione delle merci in questione.**

(23) La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica nazionale riguardante qualsiasi prodotto, compresi i prodotti agricoli e della pesca, nonché i motivi che rendono necessario adottare tale regola. È tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di tale regola tecnica nazionale, il principio del reciproco riconoscimento sia applicato correttamente nei singoli casi a specifiche merci. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le procedure per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, ad esempio richiedendo agli Stati membri di indicare le regole tecniche nazionali su cui si basa la decisione amministrativa e il legittimo motivo di interesse generale che giustifica **la norma tecnica nazionale applicabile su cui si basa** la decisione amministrativa. Tale prescrizione non obbliga tuttavia gli Stati membri a giustificare la regola tecnica nazionale stessa, bensì l'applicazione di tale regola tecnica nazionale in relazione a [...] **una merce** legalmente commercializzata in un altro Stato membro. **Nella maggior parte dei casi la proporzionalità della norma tecnica nazionale dovrebbe essere di per sé sufficiente a dimostrare che la decisione amministrativa basata su di essa è proporzionata. I mezzi per dimostrare la proporzionalità della decisione amministrativa dovrebbero tuttavia essere il risultato di una valutazione caso per caso.**

- (24) Poiché le decisioni **amministrative** che negano o limitano l'accesso al mercato delle merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro dovrebbero rappresentare un'eccezione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, è opportuno stabilire una chiara procedura [...] **volta a determinare se tali merci siano commercializzate legalmente in detto Stato membro e, se così è, che gli Stati membri rispettino gli obblighi in essere che discendono dal principio del reciproco riconoscimento.** Tale procedura **dovrebbe garantire** [...] che le decisioni **amministrative** adottate siano proporzionate e rispettino il principio del reciproco riconoscimento e il presente regolamento. **Nel rispettare tali obblighi gli Stati membri dovrebbero poter garantire che i loro interessi pubblici legittimi siano protetti adeguatamente, conformemente all'articolo 36 del trattato e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.**
- (25) Allorché sta esaminando le merci prima di decidere se debba o meno negare o limitare l'accesso al mercato, un'autorità competente non dovrebbe essere in grado di prendere decisioni di sospensione dell'accesso al mercato, salvo nei casi in cui è necessario un intervento rapido per impedire che siano pregiudicate la sicurezza [...] o la salute [...] **delle persone oppure l'ambiente** o per impedire che le merci vengano rese disponibili se la messa a disposizione di tali merci è soggetta a divieto generale di commercializzazione per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa, per esempio, la prevenzione della criminalità.
- (26) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³ istituisce un sistema di accreditamento che assicura la reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero respingere i rapporti di prova e i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per motivi legati alla competenza di tale organismo. Inoltre, al fine di evitare per quanto possibile la duplicazione delle prove e delle procedure che sono state già effettuate in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero altresì accettare verbali di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità a norma del diritto dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a prendere in debita considerazione il contenuto dei verbali di prova o dei certificati presentati.

³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (27) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, le verifiche o gli accertamenti di sicurezza, qualsiasi prodotto che potrebbe essere pericoloso. Essa descrive anche la procedura che le autorità devono seguire per applicare opportune misure come quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio, e stabilisce inoltre l'obbligo di notifica di tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere messe in condizione di continuare ad applicare tale direttiva, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da [...] b) a f), e paragrafo 3, di tale direttiva.
- (28) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ istituisce, tra l'altro, un sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che sia intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a ritirarli o a richiamarli per proteggere la salute umana e che esiga un intervento rapido. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e all'articolo 54 di tale regolamento.

⁴ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁵ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

- (29) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che gli operatori economici pongano rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 138 di detto regolamento.

⁶ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- (29 bis) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ stabilisce un quadro armonizzato dell'Unione per effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. 1308/2013⁸, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e garantisce il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi a essere coperti da un sistema di controlli. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 90 di detto regolamento.
- (30) Ogni decisione amministrativa adottata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso previsti, in modo che gli operatori economici possano, **conformemente alla normativa nazionale, presentare un ricorso contro la decisione oppure** adire il giudice nazionale competente. La decisione **amministrativa** dovrebbe anche fare riferimento alla **possibilità che gli operatori economici ricorrano alla rete SOLVIT e abbiano accesso alla** procedura di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento.

⁷ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 549–607).

⁸ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 671-854).

⁹ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

- (31) Soluzioni efficaci per gli operatori economici che intendono trovare alternative favorevoli per le imprese in caso di impugnazione di decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato sono essenziali per garantire un'applicazione corretta e coerente del principio del reciproco riconoscimento. Al fine di garantire tali soluzioni e allo scopo di evitare spese legali, in particolare per le PMI, gli operatori economici dovrebbero poter disporre di una procedura di risoluzione stragiudiziale dei problemi.
- (32) La rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) è un servizio offerto dall'amministrazione nazionale di ogni Stato membro nell'intento di trovare soluzioni per i cittadini e le imprese quando i loro diritti sono violati dalle autorità pubbliche di un altro Stato membro. I principi che disciplinano il funzionamento di SOLVIT sono fissati nella raccomandazione 2013/461/UE della Commissione¹⁰.

[I considerando 33 e 34 sono uniti]

- (33) Il sistema SOLVIT ha dimostrato di essere un efficace meccanismo di risoluzione stragiudiziale dei problemi che è fornito a titolo gratuito. Esso opera in tempi brevi e offre soluzioni pratiche ai cittadini e alle imprese che incontrano difficoltà nel far riconoscere i loro diritti UE dalle autorità pubbliche. [...] Se l'operatore economico, il centro SOLVIT competente e gli Stati membri in questione concordano tutti sull'adeguatezza del risultato, non dovrebbe essere necessaria alcuna ulteriore azione.

[...] Tuttavia, se l'approccio informale di SOLVIT non ha successo e permangono [...] dubbi in merito alla compatibilità della decisione amministrativa con il principio del reciproco riconoscimento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di esaminare la questione [...] su richiesta [...] **di uno qualsiasi dei centri SOLVIT coinvolti. In seguito a una valutazione la Commissione dovrebbe emettere un parere, che sarà comunicato attraverso il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle autorità competenti e di cui si terrà conto nel corso della procedura SOLVIT. La Commissione dovrebbe intervenire entro un limite di tempo ragionevole [...]. Tali casi SOLVIT dovrebbero essere oggetto di un flusso di lavoro separato nella banca data SOLVIT e non dovrebbero essere inclusi nelle abituali statistiche SOLVIT.**

¹⁰ Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).

- (35) Il parere della Commissione in merito a una decisione amministrativa che nega o limita l'accesso al mercato dovrebbe riguardare solo le questioni della sua compatibilità o meno con il principio del reciproco riconoscimento e della sua conformità o meno alle prescrizioni del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicati i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato e l'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del diritto dell'Unione, nel caso in cui i problemi sistemici individuati per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento possono essere oggetto di ulteriore esame.
- (36) Ai fini del mercato interno delle merci è importante che le imprese, in particolare le PMI, possano ottenere informazioni affidabili e specifiche sulla normativa in vigore in un determinato Stato membro. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare la comunicazione tra le autorità nazionali e gli operatori economici, attraverso la divulgazione di informazioni sulle regole specifiche per i prodotti e sulle modalità di applicazione nel loro territorio del reciproco riconoscimento. È pertanto necessario rafforzare il ruolo dei punti di contatto per i prodotti quali principali fornitori di informazioni su tutte le regole relative ai prodotti, comprese le regole nazionali oggetto di reciproco riconoscimento.

- (37) Per agevolare la libera circolazione delle merci, ai punti di contatto per i prodotti dovrebbe essere richiesto di fornire gratuitamente informazioni in merito alle rispettive regole tecniche nazionali e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie. Conformemente al regolamento [sportello digitale unico — COM(2017)256] essi dovrebbero fornire informazioni attraverso un sito web ed essere soggetti ai criteri di qualità previsti da tale regolamento. **I compiti dei punti di contatto per i prodotti relativi alla fornitura di tali informazioni, compresa una copia elettronica della norma tecnica nazionale o un link elettronico alla stessa, dovrebbero essere eseguiti senza pregiudicare le norme nazionali che ne regolamentano la distribuzione. Inoltre ai punti di contatto per i prodotti non dovrebbe essere richiesto di fornire copie di norme, o link elettronici alle stesse, oggetto di diritti di proprietà intellettuale di enti e organizzazioni di normazione.**
- (38) La cooperazione tra le autorità competenti è indispensabile per il buon funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e per la promozione della cultura del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto essere sollecitati a collaborare e a scambiare informazioni e competenze al fine di garantire una corretta e coerente applicazione del principio e del presente regolamento.
- (39) Al fine di notificare le decisioni amministrative che negano o limitano l'accesso al mercato, di consentire la comunicazione tra i punti di contatto per i prodotti e di garantire la cooperazione amministrativa, è necessario assicurare che gli Stati membri abbiano accesso a un sistema di [...] informazione e [...] comunicazione.

- (40) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (41) Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, ciò dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, a seconda dei casi.
- (42) Si dovrebbero istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio per fornire informazioni sull'applicazione del regolamento e sul suo impatto sulla libera circolazione delle merci. Tali meccanismi dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (43) Al fine di promuovere la sensibilizzazione in merito al principio del reciproco riconoscimento e di garantire che il presente regolamento sia applicato in modo corretto e coerente, **si dovrebbe provvedere affinché** l'Unione [...] finanzia [...] campagne di sensibilizzazione e altre attività correlate nell'intento di rafforzare la fiducia e la collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori economici.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

¹² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (44) Al fine di ovviare alla mancanza di dati precisi sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, l'Unione dovrebbe finanziare la rilevazione di tali dati.
- (45) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

[Compreso nel considerando (48)]

- (46) [...]
- (47) È opportuno differire l'applicazione del presente regolamento al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni da esso stabilite.

- (48) La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti. Per valutare il presente regolamento la Commissione dovrebbe utilizzare i dati rilevati sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, nonché le informazioni disponibili grazie al sistema di supporto all'informazione e alla comunicazione. La Commissione dovrebbe poter [...] **richiedere** agli Stati membri [...] **di fornire** le informazioni supplementari necessarie per la valutazione. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁴, la valutazione in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni per ulteriori azioni.
- (49) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un'agevole, coerente e corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto*

- 1. Il presente regolamento ha come obiettivo rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.**
- Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro [...]. **Non pregiudica gli interessi pubblici legittimi che possono essere tutelati da misure nazionali a norma del diritto dell'Unione.**
- Il presente regolamento prevede anche l'istituzione e la gestione negli Stati membri di punti di contatto per i prodotti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto del principio del reciproco riconoscimento.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli **ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato**, e alle decisioni amministrative adottate o da adottare da parte di un'autorità competente di uno Stato membro ("lo Stato membro di destinazione") in relazione a tali merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tale decisione **amministrativa** soddisfi **entrambi** i seguenti criteri:
 - a) la base per la decisione **amministrativa** è una regola tecnica nazionale applicabile nello Stato membro di destinazione;
 - b) l'effetto diretto o indiretto della decisione **amministrativa** è quello di negare o limitare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione.

2. Il riferimento di cui al paragrafo 1 a "decisioni amministrative" comprende qualsiasi atto amministrativo che **si basa su una regola tecnica nazionale e** ha lo stesso o sostanzialmente il medesimo effetto giuridico di [...] **cui al paragrafo 1, lettera b).**

3. Ai fini del presente regolamento, per "regola tecnica nazionale" si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che presenta i seguenti elementi:
- a) la disposizione riguarda [...] **le merci o gli aspetti delle merci** che non [...] **sono** oggetto di armonizzazione a livello di Unione;
 - b) la disposizione vieta la messa a disposizione di merci, o di un tipo di merci, sul mercato [...] in tale Stato membro o rende obbligatorio, de iure o de facto, il rispetto della disposizione quando le merci, o un determinato tipo di merci, sono messe a disposizione su quel mercato;
 - c) la disposizione prevede almeno una delle seguenti alternative:
 - i) stabilisce le caratteristiche richieste per quelle merci, o per quel tipo di merci, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili alle merci o al tipo di merci per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;
 - ii) stabilisce per tali merci, o per quel tipo di merci, altri requisiti prescritti per motivi di protezione dei consumatori o dell'ambiente e che riguardano il ciclo di vita delle merci dopo la loro messa a disposizione sul mercato [...] di tale Stato membro, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di smaltimento, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura delle merci, o del tipo di merci, o la messa a disposizione delle stesse sul mercato [...] di detto Stato membro.

4. Il paragrafo 3, lettera c), punto i), comprende anche i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato, o i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, così come i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4 bis. Le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le prescrizioni di usare una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione non costituiscono regole tecniche nazionali ai sensi del presente regolamento.

5. Un'[...]autorizzazione preventiva non costituisce, di per sé, una regola tecnica nazionale ai fini del presente regolamento, mentre una decisione di rifiuto dell'autorizzazione preventiva sulla base di una regola tecnica nazionale [...] è **considerata** una decisione a cui si applica il presente regolamento se soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;
- b) alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all'applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati aventi per oggetto termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista, discriminatorio o xenofobo.

7. Gli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicata l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 8, paragrafo 1, lettere da [...] **b)** a f), [...] **e** paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE;
- b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- c) articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625;

c bis) articolo 90 del regolamento (UE) 1306/2013.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "legalmente commercializzate in un altro Stato membro": le merci o il tipo di merci conformi alle pertinenti norme applicabili in tale Stato membro **o non soggette ad alcuna norma in tale Stato membro**, che sono messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro;
 - 2) "messa a disposizione sul mercato [...] di uno Stato membro": la fornitura delle merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel territorio di tale Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
 - 3) "limitazione dell'accesso al mercato": l'imposizione dell'adempimento di condizioni prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato [...] dello Stato membro interessato, o di condizioni per il mantenimento delle merci su tale mercato, che in entrambi i casi richiedono la modifica di una o più delle caratteristiche di tali merci di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), punto i), o l'esecuzione di ulteriori prove;
 - 4) "negazione dell'accesso al mercato": in alternativa:
 - a) il divieto della messa a disposizione delle merci sul mercato [...] dello Stato membro interessato o del loro mantenimento su tale mercato;
 - b) la richiesta del ritiro o del richiamo delle merci da quel mercato;
- 4 bis) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di merci presenti nella catena di fornitura;**
- 4 ter) "richiamo": qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di merci già messe a disposizione dell'utilizzatore finale;**

- 5) "autorizzazione preventiva": una procedura amministrativa **obbligatoria o volontaria** a norma del diritto di uno Stato membro in base alla quale l'autorità competente di tale Stato membro [...], in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, [...] rilascia un'approvazione formale prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato [...] di tale Stato membro;
- 6) produttore:
- a) qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica le merci, o che fa progettare o fabbricare le merci, **o che produce merci che non sono state ottenute tramite un processo di fabbricazione**, e che le commercializza apponendovi il proprio nome o il proprio marchio, o
 - b) **qualsiasi persona fisica o giuridica che modifica merci già legalmente commercializzate in uno Stato membro in maniera tale che il rispetto delle pertinenti norme applicabili in detto Stato membro potrebbe risentirne, o**
 - c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, apponendo sulle merci **o sui documenti di accompagnamento** il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenta come produttore delle stesse;
- 7) "rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal produttore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione alla messa a disposizione delle merci sul mercato [...] in questione;
- 8) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita **all'interno dell'Unione** che mette per la prima volta le merci provenienti da un paese terzo a disposizione sul mercato dell'Unione;
- 9) "distributore": qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura [...], diversa dal produttore o dall'importatore, che mette le merci a disposizione sul mercato [...] dello Stato membro in questione;

- 10) "operatore economico": uno qualsiasi dei seguenti soggetti: il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;
- 11) "utilizzatore finale": qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, a cui le merci sono o sono state messe a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;
- 12) "legittimo motivo di interesse generale": uno dei motivi enunciati all'articolo 36 del trattato o qualsiasi altro motivo imperativo di interesse generale.

Capo II

Procedure relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi

Articolo 4 *Dichiarazione sul reciproco riconoscimento*

1. Il produttore delle merci, o di un determinato tipo di merci, che sono o devono essere messe a disposizione sul mercato [...] [...] dello Stato membro di destinazione [...] può redigere una dichiarazione **di commercializzazione legale ai fini del reciproco riconoscimento** ([...] **in appresso** "dichiarazione sul reciproco riconoscimento") al fine di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci, o quel tipo di merci, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

[...] Il produttore può incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere la dichiarazione per suo conto.

[...] **Qualora** la dichiarazione sul reciproco riconoscimento **redatta dal produttore contenga soltanto le informazioni di cui alla parte I dell'allegato, affinché la dichiarazione venga presa in considerazione durante la valutazione ai sensi dell'articolo 5** le informazioni specifiche relative alla commercializzazione delle merci o di quel tipo di merci **di cui alla parte II dell'allegato [...] sono inserite [...] dall'importatore o dal distributore.**

In alternativa, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere redatta da un importatore e/o da un distributore purché tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato siano incluse nella dichiarazione e il relativo firmatario possa fornire la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a).

2. La dichiarazione sul reciproco riconoscimento segue la struttura e contiene le informazioni specificate nella **parte I e nella parte II** dell'allegato.

La dichiarazione è [...] **redatta** in una delle lingue ufficiali dell'Unione e, se tale lingua non è quella prescritta dallo Stato membro di destinazione, è tradotta dagli operatori economici [...] in **una** lingua stabilita dallo Stato membro di destinazione.

3. Gli operatori economici sono responsabili del contenuto e dell'esattezza delle informazioni che essi stessi forniscono nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.
4. Gli operatori economici si accertano che la dichiarazione sia mantenuta aggiornata in qualsiasi momento per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni da essi fornite nella dichiarazione.
5. La dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai fini di una valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5. Può essere trasmessa su supporto cartaceo, [...] per via elettronica **o essere resa a disponibile online, in conformità delle disposizioni dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.**
6. **Qualora** gli operatori economici [...] rendano disponibile la dichiarazione [...] **online, sono** soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il tipo o la serie di merci a cui si applica la dichiarazione sono facilmente identificabili [...];

- b) i [...] **mezzi tecnici utilizzati garantiscono un'agevole consultazione e sono** oggetto di un monitoraggio volto a garantire la disponibilità di tale dichiarazione e l'accesso alla stessa[...]
- c) [...]

[spostato all'articolo 5]

- 7. [...]
 - a) [...]
 - b) [...]
- 8. [...]
 - a) [...]

b) [...]

c) [...]

9. Nel caso in cui le merci per le quali è trasmessa la dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano soggette anche a un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione UE di conformità, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere [...] **allegata alla** dichiarazione UE di conformità.

Articolo 5
Valutazione delle merci

1. Qualora, **nel quadro dell'attuazione di una regola tecnica nazionale o di una procedura di autorizzazione preventiva**, un'autorità competente [...] **dello Stato membro di destinazione** [...] **intenda adottare una decisione amministrativa in relazione alle merci che sono oggetto del presente regolamento**, l'autorità competente prende senza indugio contatto con il pertinente operatore economico e procede a una valutazione delle merci.

Il fine della valutazione è stabilire se le merci o quel tipo di merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente protetti tenuto conto delle caratteristiche delle merci in questione.

Quando l'autorità competente entra in contatto con il pertinente operatore economico, informa quest'ultimo riguardo alle merci che sono oggetto di tale valutazione e alla regola tecnica nazionale applicabile.

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa inoltre l'operatore economico in merito alla possibilità di fornire una dichiarazione sul reciproco riconoscimento in conformità delle disposizioni dell'articolo 4.

1 bis bis. Eccetto quando la valutazione di cui al paragrafo 1 è svolta nel quadro di una procedura di autorizzazione preventiva, all'operatore economico è consentito rendere disponibili le merci sul mercato dello Stato membro di destinazione mentre l'autorità competente effettua la valutazione e continuare a farlo a meno di ricevere una decisione amministrativa che nega o limita l'accesso al mercato per tali merci.

1 bis. Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, ai fini di qualsiasi valutazione delle merci ai sensi del paragrafo 1:

- a) la dichiarazione, unitamente a qualsiasi elemento di prova ragionevolmente richiesto dall'autorità competente per verificare le informazioni in essa contenute, è accettata dall'autorità competente come sufficiente a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e**
- b) l'autorità competente non richiede a un operatore economico la presentazione di altre informazioni o di altra documentazione al fine di dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.**

1 ter. Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento non è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente può chiedere ai pertinenti operatori economici di fornire le seguenti informazioni:

- a) le caratteristiche delle merci o del tipo di merci in questione;**

b) **la commercializzazione legale delle merci in un altro Stato membro.**

1 quater. All'operatore economico interessato sono concessi almeno 20 giorni lavorativi a seguito delle richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per presentare i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, lettera a), o al paragrafo 1 ter, o per presentare i suoi eventuali commenti o argomentazioni.

1 quinquies. Nel caso in cui, dopo la presentazione da parte dell'operatore economico dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 1 bis, lettera a), o al paragrafo 1 ter, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nutra ancora dubbi che le merci siano state legalmente commercializzate in un altro Stato membro, può chiedere alle autorità competenti [...] di tale Stato membro di fornire informazioni rilevanti per verificare i dati e i documenti forniti dall'operatore economico, secondo quanto previsto all'articolo 10.

2. Nell'effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto del contenuto dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità e presentati da un operatore economico nel quadro della valutazione. Le autorità competenti degli Stati membri non rifiutano i certificati o i rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi relativi alla competenza di tale organismo.

3. Se, al termine di una valutazione ai sensi del paragrafo 1, adotta una decisione amministrativa in relazione alle merci, l'autorità competente di uno Stato membro [...] **notifica** la propria decisione [...] all'operatore economico interessato di cui al paragrafo 1, alla Commissione e agli altri Stati membri, **senza indebito ritardo e non oltre i 20 giorni lavorativi dopo l'adozione della decisione.** La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'articolo 11.

4. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 espone le giustificazioni della decisione in maniera sufficientemente dettagliata e motivata da consentire una valutazione della sua compatibilità con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento.
5. Sono incluse in particolare le seguenti informazioni **nella decisione amministrativa di cui al paragrafo 3**:
- a) la regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione **amministrativa**;
 - b) il legittimo motivo di interesse generale **che giustifica la regola tecnica nazionale applicabile** sui cui [...] **si basa** la decisione **amministrativa**;
 - c) le prove tecniche o scientifiche considerate, comprese, **se del caso, le modifiche pertinenti nello stato dell'arte** [...] che si sono verificate successivamente all'**entrata in vigore** della regola tecnica nazionale;
 - d) una sintesi delle argomentazioni, **pertinenti per la valutazione**, addotte dall'operatore economico in questione, **se sono state fornite**;
 - e) gli elementi di prova attestanti che la decisione **amministrativa** è idonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
6. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 specifica i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini temporali applicabili a tali mezzi, e include altresì un riferimento alla **possibilità per gli operatori economici di ricorrere alla rete SOLVIT e di avere accesso alla** procedura di cui all'articolo 8.
7. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 non prende effetto prima di essere stata notificata all'operatore economico in questione a norma di tale paragrafo.

Articolo 6
Sospensione temporanea dell'accesso al mercato

1. **In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 bis bis**, mentre sta effettuando una valutazione delle merci ai sensi dell'articolo 5, l'autorità competente di uno Stato membro [...] **può** sospendere temporaneamente la messa a disposizione di tali merci sul mercato [...] di tale Stato membro, [...] **solo** in uno dei seguenti casi:
 - a) in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano **o potrebbero presentare** un rischio grave **per la sicurezza o la salute delle persone o per l'ambiente**, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell'autorità competente;
 - b) la messa a disposizione delle merci, o di tale tipo di merci, sul mercato [...] dello Stato membro in questione è generalmente vietata in tale Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.

2. L'autorità competente dello Stato membro notifica immediatamente all'operatore economico in questione, alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi sospensione **temporanea** di cui al paragrafo 1. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'articolo 11. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica atta a dimostrare le ragioni per cui il caso rientra in tale fattispecie.

Articolo 7

***Notifica nel quadro del sistema di scambio rapido di informazione (RAPEX)
o del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF)***

[...] Se la decisione amministrativa di cui all'articolo 5 oppure la sospensione temporanea di cui all'articolo 6 rientrano tra i provvedimenti che devono essere notificati per mezzo del sistema RAPEX di cui alla direttiva [...] 2001/95/CE **o per mezzo del sistema RASFF di cui al regolamento (CE) n. 178/2002**, non è necessaria una notifica separata alla Commissione **e agli altri Stati membri** ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la notifica RAPEX **o RASFF** precisa che la notifica del provvedimento vale anche come notifica ai sensi del presente regolamento;
- b) la notifica RAPEX **o RASFF** è corredata degli elementi di prova richiesti per la decisione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 o per la sospensione temporanea ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8
Procedura di risoluzione dei problemi

1. Il presente articolo si applica se un operatore economico leso da una decisione amministrativa ha sottoposto la decisione alla rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) e, nel corso della procedura SOLVIT, il centro di appartenenza **o il centro capofila** chiede alla Commissione di esprimere un parere per aiutarla a risolvere il problema.

2. **Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione, senza indebito ritardo, [...] valuta [...] la compatibilità della decisione amministrativa con il principio del reciproco riconoscimento e con il presente regolamento.**

- 2 bis. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina la decisione amministrativa notificata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, nonché i documenti e le informazioni ottenuti nel corso della procedura SOLVIT. Qualora siano necessari informazioni o documenti complementari per il completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione chiede al pertinente centro SOLVIT di avviare contatti con l'operatore economico interessato o con le autorità competenti che hanno adottato la decisione amministrativa affinché forniscano tali informazioni o documenti complementari.**

3. **Entro sei settimane dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1 [...] la Commissione [...] emette un parere. Se del caso, il parere della Commissione [...] individua [...] eventuali criticità che [...] dovrebbero essere affrontate nel caso SOLVIT [...] o formula raccomandazioni per contribuire a risolvere il problema. Il termine di sei settimane non include il tempo necessario per ricevere le informazioni e i documenti complementari di cui al paragrafo 2 bis.**

Se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 2 la Commissione viene informata del fatto che il caso è risolto, non è necessario emettere un parere.

4. **Il parere della Commissione è comunicato tramite il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle pertinenti autorità competenti. La Commissione lo notifica a tutti gli Stati membri tramite il sistema di cui all'articolo 11. Il parere [...] è preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT di cui al paragrafo 1.**

- 4 bis. La procedura di risoluzione dei problemi di cui al presente articolo si applica fatte salve le pertinenti procedure di ricorso previste dal diritto nazionale.**

Capo III

Cooperazione amministrativa, monitoraggio e comunicazione

Articolo 9 *Compiti dei punti di contatto per i prodotti*

1. Gli Stati membri designano e gestiscono sul proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Essi si assicurano che i punti di contatto per i prodotti prestino i propri servizi conformemente al regolamento [sportello digitale unico — COM(2017)256].
2. I punti di contatto per i prodotti forniscono le seguenti informazioni online:
 - a) informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento sul territorio di tale Stato membro, comprese le informazioni sulla procedura di cui all'articolo 5;
 - b) i dati di contatto delle autorità competenti in tale Stato membro grazie ai quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'attuazione delle regole tecniche nazionali applicabili sul territorio di detto Stato membro;
 - c) i mezzi di ricorso e le procedure disponibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra l'autorità competente e un operatore economico, compresa la procedura descritta all'articolo 8.

Qualora, a causa della complessità dell'organizzazione e della ripartizione delle funzioni tra le autorità competenti di uno Stato membro, non sia possibile fornire online tutte le informazioni richieste conformemente al primo comma, lettera b), le restanti informazioni sono fornite su richiesta.

3. Se necessario, a integrazione delle informazioni fornite online ai sensi del paragrafo 2, i punti di contatto per i prodotti trasmettono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni utili, come ad esempio una copia in formato elettronico delle regole tecniche nazionali applicabili a merci specifiche o a uno specifico tipo di merci sul territorio in cui è stabilito il punto di contatto per i prodotti o un link elettronico a tali regole, nonché informazioni se le merci, o tale tipo di merci, sono soggette [...] ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale.

[Testo trasferito al considerando 37]

4. I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al **paragrafo 2, secondo comma, e al** paragrafo 3.
5. I punti di contatto per i prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al **paragrafo 2, secondo comma, e al** paragrafo 3.

Articolo 10
Cooperazione amministrativa

1. La Commissione avvia e assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficienti tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri.
2. [...] **Le autorità competenti** dello Stato membro nel quale l'operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci forniscono alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta ed entro 15 giorni lavorativi, le informazioni [...] relative a tali merci **utili ai fini della verifica dei dati e dei documenti forniti nel quadro della valutazione di cui all'articolo 5. Fatti salvi i termini per la trasmissione delle informazioni richieste, i punti di contatto per i prodotti possono agevolare [...] i contatti tra le pertinenti autorità competenti. [...]**
3. Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti partecipino alle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 11
Sistema di [...] informazione e [...] comunicazione

1. Ai fini degli articoli 5, 6 e 10, si fa ricorso al sistema di [...] informazione e [...] comunicazione dell'Unione di cui all'[**articolo 34 del regolamento sulla conformità alla normativa di armonizzazione e sulla sua applicazione/all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008**], fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano in dettaglio le particolarità del sistema di cui al paragrafo 1 e le sue funzionalità ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Capitolo V

Finanziamento

Articolo 12

Finanziamento delle attività a sostegno del presente regolamento

1. L'Unione può finanziare le seguenti attività a sostegno del presente regolamento:
 - a) campagne di sensibilizzazione;
 - b) istruzione e formazione;
 - c) scambi di funzionari;
 - d) funzionamento della cooperazione tra i punti di contatto per i prodotti e sostegno tecnico e logistico per tale cooperazione;
 - e) rilevazione di dati in merito al funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e alla sua incidenza sul mercato unico delle merci.
2. L'assistenza finanziaria dell'Unione in relazione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, direttamente o affidando compiti d'esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
3. Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione in virtù del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

¹⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Capo V

Procedura di riesame e di comitato

Articolo 14 *Valutazione*

1. Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo la data di entrata in vigore] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione si avvale delle informazioni disponibili nel sistema di cui all'articolo 11 e dei dati rilevati secondo quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). La Commissione può anche chiedere agli Stati membri di presentare tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e dell'efficacia del presente regolamento, nonché una valutazione del funzionamento dei punti di contatto per i prodotti.

Articolo 15 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 16 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 764/2008 è abrogato **con efficacia a decorrere dal ... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore]**.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 17 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [...] ... **[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore]**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Dichiarazione di commercializzazione legale delle merci ai fini del mutuo riconoscimento [...]
(regolamento [XXX/YYYY])

Parte I

1. Identificatore unico per le merci o il tipo di merci: [*Nota: inserire il codice di **identificazione** delle merci o altro numero di riferimento che identifica in modo univoco le merci o il tipo di merci*]
2. Nome e indirizzo **dell'operatore economico**: [*Nota: inserire il nome e l'indirizzo del **firmatario della parte I della dichiarazione: il produttore [...]** e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore o il distributore*]
3. Descrizione delle merci o del tipo di merci oggetto della dichiarazione: [*Nota: la descrizione deve essere sufficiente a consentire l'identificazione di dette merci per motivi di rintracciabilità; se del caso, può essere corredata di una fotografia*]
4. *Dichiarazione e informazioni sulla **legittimità** della commercializzazione delle merci o di tale tipo di merci:*
 - 4.1. Le merci o il tipo di merci di cui sopra ottemperano alle [...] **seguenti** norme applicabili in [*Nota: individuare lo Stato membro [...] in cui si sostiene che le merci, o tale tipo di merci, siano state legalmente commercializzate*]: [*Nota: inserire il titolo e il riferimento a **pubblicazioni ufficiali**, in ogni caso, delle pertinenti norme applicabili in tale Stato membro e riferimenti alla decisione amministrativa, se le merci sono state oggetto di **autorizzazione preventiva***], [...]

oppure

Le merci o il tipo di merci di cui sopra non sono soggette ad alcuna norma in [*Nota: individuare lo Stato membro in cui si sostiene che le merci o tale tipo di merci siano state legalmente commercializzate*].

4.2. Riferimento alla procedura di valutazione della conformità applicabile alle merci o a **tale** tipo di merci e/o **riferimento a verbali di prova in caso di** [...] prove effettuate da un organismo di valutazione della conformità, **compresi il nome e l'indirizzo di tale organismo** (*se tale procedura è stata attuata o se tali prove sono state realizzate*):

4 bis. Eventuali informazioni complementari ritenute pertinenti per valutare se le merci o tale tipo di merci siano legalmente commercializzate nello Stato membro di cui al punto 4.1:

4 ter. Questa parte della dichiarazione è stabilita sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore economico individuato al punto 2.

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

Parte II

5. *Dichiarazione e informazioni sulla **commercializzazione** delle merci o di **tale** tipo di merci:*

5.1. Le merci o **tale** tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato [...] **dello** Stato membro **di cui al punto 4.1.**

5.2. L'informazione che le merci o **tale** tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali [...] **nello** Stato membro **di cui al punto 4.1**, compresi i dati dettagliati [...] e la data in cui le merci sono state messe per la prima volta a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato [...] di tale Stato membro:

6. Eventuali informazioni complementari ritenute pertinenti per valutare se le merci o **tale** tipo di merci siano legalmente commercializzate [...] **nello** Stato membro **di cui al punto 4.1:**
7. Questa **parte della** dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di [...] [*Nota: inserire il nome e l'indirizzo del firmatario della parte II della dichiarazione: il produttore e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore o il distributore*].

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

[...]

[...]

[...]

[...]